



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Quadro normativo dell'esercizio 2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022



Sommario

1. L'attività normativa del Consiglio regionale nel 2022.....	2
2. La manovra di bilancio 2022: legge di stabilità e di bilancio e le altre leggi finanziarie.....	5
3 Disposizioni normative nazionali 2022 di particolare rilevanza per la Regione Sardegna.....	11
4 Il contenzioso costituzionale.....	14

1. L'attività normativa del Consiglio regionale nel 2022

Nel corso del 2022, il Consiglio regionale ha approvato 25 leggi, di cui 11 su iniziativa della Giunta regionale e 14 su iniziativa dei consiglieri regionali.

Riguardo ai contenuti delle leggi approvate, 8 leggi dispongono prevalentemente norme in materia di contabilità e finanza, il resto della principale attività legislativa ha riguardato vari settori tra cui la preservazione ambientale, il settore dell'agricoltura, l'energia e diversificazione delle fonti energetiche, anche in risposta agli effetti internazionali dell'aumento del prezzo delle fonti energetiche, aggravati dalla crisi militare in Ucraina.

Nel corso del 2022 gli effetti conseguenti alla pandemia da COVID-19 hanno continuato a incidere sulla situazione socio-economica della Sardegna. L'Amministrazione regionale ha proseguito la politica di gestione dell'emergenza sulla base delle disposizioni normative adottate nei due anni precedenti e ha adottato alcune nuove disposizioni di regolazione nell'ambito di atti normativi di più ampio contenuto.

La legge n. 15 del 13 ottobre 2022 reca disposizioni in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche prevedendo l'istituzione della politica energetica regionale da attuarsi mediante il Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS). È promossa, inoltre, l'istituzione di Comunità energetiche da FER (fonti energetiche rinnovabili) finalizzate alla produzione, autoconsumo, immagazzinamento dell'energia da fonti rinnovabili. La legge prevede inoltre l'istituzione del Reddito energetico regionale quale incentivo per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER. Infine, sono disposte modifiche alla L.R. 9/2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) in materia di autorizzazioni di impianti energetici.

Nel paragrafo che segue verranno esaminate le leggi di natura finanziaria approvate nel corso dell'esercizio 2022.

Nei paragrafi 3 e 4 saranno invece illustrate le principali disposizioni normative nazionali che hanno inciso sulla gestione 2022 della R.A.S. e il quadro relativo al contenzioso costituzionale tra la Regione Sardegna e lo Stato.

L'elenco completo delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale nel corso del 2022 è riportato nella tabella che segue.



Legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1	Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022.
Legge regionale 2 febbraio 2022, n. 2	Sostituzione dell'articolo 13, comma 47, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale).
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3	Legge di stabilità 2022.
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4	Bilancio di previsione 2022-2024.
Legge regionale 11 aprile 2022, n. 5	Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone temporanee di ripopolamento e cattura e loro gestione.
Legge regionale 11 aprile 2022, n. 6	Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale.
Legge regionale 11 aprile 2022, n. 7	Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici.
Legge regionale 11 aprile 2022, n. 8	Aiuti all'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS).
Legge regionale 11 aprile 2022, n. 9	Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009.
Legge regionale 6 luglio 2022, n. 10	Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Legge regionale 6 luglio 2022, n. 11	Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19.
Legge regionale 11 luglio 2022, n. 12	Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2022, n. 8 (Aiuti alla Associazione degli allevatori della Sardegna (AARS)).
Legge regionale 11 luglio 2022, n. 13	Disposizioni urgenti di carattere finanziario.
Legge regionale 28 luglio 2022, n. 14	Disposizioni a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico.
Legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15	Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006.
Legge regionale 13 ottobre 2022, n. 16	Disposizioni in materia di agricoltura. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022).
Legge regionale 13 ottobre 2022, n. 17	Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) in materia di disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.



Legge regionale 4 novembre 2022, n. 18	Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
Legge regionale 4 novembre 2022, n. 19	Misure a sostegno del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio.
Legge regionale 4 novembre 2022, n. 20	Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione.
Legge regionale 4 novembre 2022, n. 21	Istituzione della Giornata regionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti.
Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22	Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio.
Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 23	Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2021 e Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2021.
Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 24	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023.
Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 25	Disposizioni in tema di campagne pubblicitarie realizzate nell'anno 2022.

2. La manovra di bilancio 2022: legge di stabilità e di bilancio e le altre leggi finanziarie

La legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 fino al 31 gennaio 2022, tale termine è stato prorogato al 28 febbraio 2022 con la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2022.

La manovra finanziaria 2022 è stata approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 2022.

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei contenuti della legge di stabilità 2022, della legge di bilancio 2022-2024 e delle altre leggi di natura finanziaria approvate nel corso del 2022.

Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 Legge di stabilità 2022

La legge di stabilità regionale per il 2022 si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 detta disposizioni in materia finanziaria e contabile con particolare riferimento all'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali e alle autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione. È inoltre apportata una modifica alla L.R. 16 dicembre 2021, n. 19 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011) relativamente alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla medesima legge.

L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali, in particolare si provvede alla quantificazione e alla ripartizione del Fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali (di cui all'art. 10 della L.R. 2/2007). L'articolo prevede inoltre l'istituzione di un nuovo fondo a favore degli enti locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'autorizzazione di contributi a favore del Comune di Decimomannu e della Città metropolitana di Sassari.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di opere pubbliche, prevedendo il finanziamento di interventi relativi alla messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna, di ripristino e di messa in sicurezza della funzionalità delle infrastrutture portuali di competenza regionale, di progettazione di linee ferroviarie e per la manutenzione straordinaria del palazzo del Consiglio regionale.

Gli articoli 5 e 6 contengono disposizioni in materia di sanità e politiche sociali, in particolare si provvede alla quantificazione e all'individuazione delle tipologie di interventi del Fondo regionale per la non autosufficienza (di cui all'art. 34 della L.R. 2/2007). Sono inoltre previste autorizzazioni di spesa per specifici interventi e sono disposte norme per la parificazione dei diritti dei trapiantati di organo solido e per il supporto all'iscrizione nelle liste d'attesa per il trapianto.

L'articolo 7 contiene disposizioni in materia di commercio, prevedendo contributi per le imprese del settore e apportando modifiche alla L.R. 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi).

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di lavoro, con riferimento al fondo denominato "Lavoro in Sardegna" (per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale) di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2021, al Fondo "(R)ESISTO" di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, prevede inoltre autorizzazioni di spesa per particolari interventi.

L'articolo 9, modificato dalla L.R. 16/2022, reca disposizioni in materia di agricoltura, prevedendo varie autorizzazioni di spesa per particolari interventi.

L'articolo 10 dispone varie autorizzazioni di spesa in materia di beni culturali, sport e spettacolo per particolari interventi.

L'articolo 11 detta disposizioni in materia di sviluppo del territorio e dell'ambiente e transizione energetica, con particolare riguardo all'Agenzia FoReSTAS e prevede varie autorizzazioni di spesa per interventi particolari.

L'articolo 12 contiene disposizioni in materia di trasporti, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, alla valutazione del percorso costitutivo di una società pubblica per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci da e per la Sardegna e altre autorizzazioni di spesa per interventi particolari.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni.

L'articolo 14 riguarda disposizioni in materia di programmazione territoriale, con particolare riferimento all'attuazione della strategia 5.8 "Programmazione territoriale" del Programma regionale di sviluppo 2014-2019 e all'attivazione della Zona economica speciale (ZES) della Sardegna.

L'articolo 15 contiene disposizioni in materia di sviluppo locale, con particolare riferimento all'istituzione di un fondo diretto a favorire la progettualità degli enti locali e al consolidamento di un modello di *governance* unitario e condiviso capace di garantire il necessario coordinamento e un adeguato livello di efficacia dell'azione pubblica in tema di sviluppo locale.

Infine, gli articoli 16 e 17 prevedono disposizioni finali e relative all'entrata in vigore della legge.

La L.R. 3/2022 contiene inoltre disposizioni relative alla gestione degli effetti della pandemia da COVID-19, si evidenziano in particolare quelle contenute nei seguenti articoli:

- art. 2, comma 2, in materia di enti locali e politiche territoriali;
- art. 5, commi 2 e 10, in materia di sanità e politiche sociali;
- art. 8, commi 3 e 6, in materia di lavoro;
- art. 9, comma 7, in materia di agricoltura;
- art. 12, commi 1 e 2, in materia di trasporti.



Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4, *Bilancio di previsione triennale 2022-2024*

La L.R. 4/2022 dispone l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e in conformità alle disposizioni finanziarie contenute nella L.R. 3/2022 (legge di stabilità 2022).

La legge in oggetto contiene, inoltre, disposizioni normative di natura tecnica afferenti la gestione del Bilancio regionale 2022-2024, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Legge regionale 6 luglio 2022, n. 10 - *Legge regionale 6 luglio 2022, n. 10 Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio.*

Gli articoli dall'1 al 4 della L.R. 10/2022 contengono disposizioni che riguardano l'adeguamento del bilancio di previsione 2022-2024 alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio 2021, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/71 del 10 giugno 2022¹. In particolare, sono rideterminati i valori relativi ai residui attivi e passivi, al fondo di cassa al 1° gennaio 2022 (rideterminato in euro 2.326.052.801,56), al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (quantificato in euro 2.172.426.012,66) e quantificata la quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 in euro 78.280.695,62, per la quale si dispone l'accantonamento al fine di essere utilizzata con successivo provvedimento di variazione di bilancio.

L'art. 5, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., dispone il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per un importo complessivo di euro 2.548.040,44.

L'art. 6 provvede riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge e dispone variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2022-2024.

Legge regionale 11 luglio 2022, n. 13 – *Disposizioni urgenti di carattere finanziario.*

L'art. 1 della L.R. n. 13/2022 apporta modifiche alla L.R. n. 48/2018 in materia di addizionale regionale IRPEF.

L'art. 2 reca modifiche alla legge regionale n. 4/2022 in materia di attuazione del bilancio annuale 2022, con particolare riferimento agli allegati al bilancio relativi alle entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'art. 3 contiene disposizioni in materia di gestione di liquidità degli enti, agenzie, società e organismi strumentali della Regione.

¹ Il comma 3 bis dell'art. 50 del D.lgs. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 787, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, consente, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di approvare la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti.



Con l'art. 4 è autorizzata, nell'esercizio 2022, l'integrale estinzione anticipata dell'anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, da concludersi entro il medesimo esercizio, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021, con il quale è stato integralmente ripianato il disavanzo derivante dall'istituzione del Fondo speciale per la restituzione della anticipazione di liquidità suddetta.

Infine, l'art. 5 reca disposizioni in materia di artigianato.

Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 – *Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio.*

L'art. 1 della L.R. n. 22/2022 detta disposizioni in materia di agricoltura e pesca. In particolare, sono previste autorizzazioni di spesa a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e degli enti regionali Agris e Laore. Sono previsti, inoltre, interventi specifici a favore delle aziende del comparto agricolo in sofferenza finanziaria ed economica (a seguito delle emergenze da Covid-19, aumento dei costi delle fonti energetiche e crisi Ucraina), alle imprese zootecniche con allevamento bovino e ovino (a compensazione dei danni causati dalla diffusione di epizootie) e della pesca.

L'art. 2 apporta modifiche alla L.R. 3/2022 (Legge di stabilità 2022) in materia di contributi.

L'art. 3 detta disposizioni in materia di lavoro, in particolare, sono previsti l'erogazione, attraverso l'ente regionale ASPAL, di sovvenzioni a favore delle agenzie della formazione professionale e dei servizi per il lavoro e altri interventi particolari.

L'art. 4 dispone norme in materia di enti locali, sviluppo economico e territoriale, gestione liquidatoria consorzi ZIR e subentro impianti di trattamento rifiuti. In particolare, è prevista la costituzione di un fondo destinato agli enti locali al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio senza compromettere l'espletamento delle funzioni fondamentali, a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza Covid-19 e aggravate dal recente rincaro dei prezzi. Sono previste inoltre altre autorizzazioni di spesa, tra cui la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento a carico della Conferenza episcopale italiana (CEI) del Programma "Sardegna in cento chiese" per l'attuazione di interventi di recupero e restauro degli edifici di culto aventi valore storico-culturale.

L'art. 5 detta disposizioni in materia di investimenti, opere pubbliche, viabilità e trasporti, in particolare, sono disposte autorizzazioni di spesa a valere sulle risorse trasferite dallo Stato (ai sensi dell'articolo 1, comma 871, della L. 160/2019 così come modificato dall'articolo 1, comma 814, della L. 178/2020) per la realizzazione di investimenti, in applicazione del punto 6 dell'Accordo Stato-Regione Sardegna del 7 novembre 2019.

n. 178. Sono inoltre previste altre autorizzazioni di spesa per specifici interventi.

L'art. 6 detta disposizioni in materia di ambiente e protezione civile, in particolare, sono disposte nuove autorizzazioni di spesa e rimodulazioni relativamente a interventi legati a eventi calamitosi, ad attività di prevenzione e di valorizzazione del patrimonio boschivo. Altre disposizioni riguardano la proroga e la modifica

di termini procedurali in materia, la destinazione delle risorse trasferite dalle contabilità speciali al bilancio regionale e i ristori a favore di soggetti danneggiati.

L'art. 7 prevede nuove autorizzazioni di spesa per contributi a favore dei consorzi di bonifica.

L'art. 8 detta disposizioni finanziarie in materia fondazioni, pubblica istruzione ed edilizia scolastica.

L'art. 9 contiene disposizioni normative in materia di contrattazione collettiva regionale e personale ENAS. In particolare, è quantificato l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva, con riferimento al triennio 2022-2024, per il personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali. È prevista inoltre la destinazione di risorse per il riequilibrio delle retribuzioni dei dirigenti del Sistema Regione alla media nazionale del CCNL per i dirigenti di regioni e autonomie locali. Altre disposizioni riguardano il personale dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) e della disciplina del lavoro agile nel Sistema Regione.

L'art. 10 dispone nuove autorizzazioni di spesa e modifiche dei termini procedurali in materia di attività sportive, beni culturali e spettacoli.

L'art. 11 detta disposizioni finanziarie e istituzionali in materia di sanità.

L'art. 12 dispone modifiche alla L.R. 5/2019 in materia di sostegno delle persone affette da fibromialgia.

L'art. 13 apporta modifiche alla L.R. 11/2006 in materia di funzioni della Ragioneria generale della Regione.

L'art. 14 apporta modifiche alla L.R. 17/2022 "*Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale*".

In particolare, il comma 1 della L.R. 22/2022 integra il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 17/2021 che disciplinava il riconoscimento dell'anzianità pregressa, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, al personale interno della Regione transitato in categoria superiore a seguito delle procedure di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 18/2017. Al riguardo si evidenzia che il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 17/2021 è stato abrogato con sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2022 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

Il comma 2 proroga fino al 31/12/2023 la validità della graduatoria relativa al bando di concorso indetto dall'Agenzia regionale ASPAL, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, della L.R. 9/2016.

Il comma 3 apporta modifiche all'art. 12 della L.R. 17/2022, in materia di obblighi fiscali.

Il comma 4 dispone che le economie realizzate a seguito della rendicontazione degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della L.R. 17/2021 siano lasciate nella disponibilità del soggetto attuatore degli interventi, per ulteriori azioni coerenti con il Programma regionale di sviluppo 2020-2024 - Progetto 2.7 "Attrazione degli investimenti e internazionalizzazione".

Il comma 5 apporta integrazioni all'art. 20 della L.R. 17/2021 in materia di esecuzione dei provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino.

Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria relativa al bando di concorso per l'assunzione di un dirigente informatico approvata con determinazione n. 7/2019 dell'8 gennaio 2019 del Servizio Risorse umane dell'ARPAS.

L'art. 15 apporta modifiche di carattere finanziario alla L.R. 15/2022 "*Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006*".

L'art. 16 detta disposizioni in materia di aiuti di Stato.

L'art. 17 provvede, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del D.lgs. 118/2011, al riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" per complessivi 2.625.962,14 euro.

L'art. 18 autorizza alla copertura, nell'esercizio 2022, di una serie di spese, relative agli esercizi precedenti e non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del D.lgs. 118/2011, per un importo complessivo di 885.780,79 euro.

Infine, gli articoli 19 e 20 prevedono disposizioni riguardo, rispettivamente, alla copertura finanziaria e alle relative variazioni al bilancio regionale e l'entrata in vigore della legge.

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 23 – *Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2021 e Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2021.*

Con la L.R. 23/2022 è stato approvato il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2021 e il rendiconto consolidato per il medesimo esercizio.

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 24 - *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023.*

Con la L.R. 24/2022 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 per il periodo di un mese dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023, secondo gli schemi di bilancio approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 38/4 del 21 dicembre 2022.



3 Disposizioni normative nazionali 2022 di particolare rilevanza per la Regione Sardegna

Con riferimento alla legge di bilancio dello Stato 2022-2024, L. n. 234 del 30 dicembre 2021, all'art. 1, comma 543, è previsto che "In applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Il successivo comma 544 prevede invece che "A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità".

Sempre in tema di insularità, con la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 è entrata in vigore la modifica dell'art. 119 della Costituzione, a cui è stato aggiunto il comma 5, che prevede che "La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità".

Con i commi 5-sexies e 6-quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021 (come modificato dalla legge di conversione n. 15/2022) è stata disposta l'applicazione anche per l'esercizio 2022 delle disposizioni contenute ai commi 1-ter e 1-bis dell'art. 109 del D.L. 18/2020 (e s.m.i.) che consentono alle Regioni, rispettivamente, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, per utilizzarle per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia da COVID-19 e di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto 2021, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 822 dell'art. 1 della L. 197/2022 ha prorogato la misura relativa allo svincolo di bilancio anche al 2023, stabilendo tuttavia che le risorse svincolate siano utilizzate per:

- a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;
- b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
- c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.



A riguardo, con il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27.04.2023 sono state definite le modalità applicative per lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione 2022 degli enti di cui all'art. 2 del D. Lgs. 118/2011, ai sensi dell'art. 1, commi 822 e 823, della L. 197/2022.

Anche nel corso del 2022 il legislatore è dovuto intervenire con alcuni provvedimenti di trasferimento di risorse agli enti territoriali al fine di fronteggiare situazioni eccezionali, connesse in particolare alla persistenza degli effetti socio-economici della pandemia da COVID-19 e agli aumenti di prezzo delle fonti energetiche.

I settori destinatari dei trasferimenti sono stati principalmente quelli della sanità pubblica e del trasporto pubblico urbano.

Con riferimento alla sanità pubblica, sono stati previsti interventi tesi a incrementare le risorse destinate dallo Stato al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia. L'accesso alle risorse ha riguardato tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e quindi anche la Regione Sardegna, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le Autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. In particolare, gli interventi sono stati previsti:

- con il D.L. n. 50/2022, art. 40, che ha incrementato il fondo sanitario di 200 milioni;
- con il D.L. n. 144/2022, art. 5, comma 3, che ha ulteriormente incrementato il fondo di 1.400 milioni.

La ripartizione delle risorse è stata effettuata con D.M. del 10 gennaio 2023.

Alla Regione Sardegna sono stati attribuiti complessivamente euro 43.493.678, di cui 5.436.710 ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 50/2022 ed euro 38.056.968 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. 144/2022.

Con riferimento al trasporto pubblico locale, con l'art. 24, comma 1, del D.L. 4/2022 e con l'art. 36, comma 1, del D.L. 50/2022 è stato disposto, per il 2022, l'incremento per complessivi 130 milioni di euro della dotazione del fondo, di cui all'art. 1, comma 816, della L. 178/2020, a favore delle Regioni e delle Province autonome, finalizzato all'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure tese al contenimento della diffusione del COVID-19.

La ripartizione definitiva delle risorse è stata effettuata con D.M. del 7 dicembre 2022.

Alla Regione Sardegna sono stati attribuiti complessivamente euro 2.277.250,25.

Sempre con riferimento al trasporto pubblico locale, con l'art. 9, comma 1, del D.L. 115/2022 è stato previsto un fondo con la dotazione di 40 milioni di euro destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento del costo dei carburanti sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo 2021, per l'alimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.



Con l'art. 6 del D.L. 144/2022, n. 144, il suddetto fondo è stato incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, destinati al riconoscimento di un contributo, per le medesime finalità, per il terzo quadrimestre 2022.

La ripartizione delle risorse è stata effettuata con D.M. del 28 dicembre 2022, per l'intero importo stanziato con riferimento al secondo quadrimestre 2022 e per l'80% dello stanziamento con riferimento al terzo quadrimestre 2022 (il restante 20% sarà ripartito entro il 31 ottobre 2023, a conclusione delle operazioni di rendicontazione da parte delle aziende del trasporto pubblico locale).

Alla Regione Sardegna, con riferimento al secondo quadrimestre 2022, è stato attribuito l'importo di euro 1.991.925,22, mentre, riguardo l'anticipazione del'80% per il secondo quadrimestre 2022, è stato attribuito l'importo di euro 3.983.850,44



4 Il contenzioso costituzionale.

Nel corso del 2022 lo Stato ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale le seguenti leggi della Regione Sardegna:

- L.R. 17/2021 *“Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”* (ricorso n. 12/2022), con riferimento agli articoli 5, commi 3, 19, 25, 26 e 29 (Disposizioni in materia di personale); 6, comma 32 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità); 13, commi 60 e 61 (Disposizioni in materia di urbanistica); 20, comma 1 (Esecuzione dei provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino); 35, comma 5 (Rivalutazione Istat delle indennità dei consiglieri regionali); 39, comma 1, lett. b) (Esercizio dell'attività venatoria).

In merito al ricorso avente a oggetto la L.R. 17/2021, la Corte costituzionale,

- con Sentenza n. 248/2022 del 19/10/2022 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 61, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 60 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 17/2021. La Corte ha inoltre riservato a separata pronuncia la decisione delle altre impugnative promosse con il ricorso n. 12/2022;
- con Sentenza n. 255 del 23/11/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 3, 19, 25, 26 e 29 dell'art. 5 e del comma 1 dell'art. 20 e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relativamente al comma 32 dell'art. 6.

Nella medesima sentenza la Corte Costituzionale, in riferimento al comma 5 dell'art. 35, riporta che *“la Regione, avendo ravvisato l'esigenza di intervenire con modifiche o con l'eventuale abrogazione della disposizione al fine di poter eliminare le criticità dalle quali è scaturito il ricorso statale, con istanza del 15 novembre 2022 ha chiesto il rinvio della trattazione della questione; a tale richiesta ha aderito l'Avvocatura generale dello Stato. Con decreto del Presidente della Corte costituzionale del 16 novembre 2022 è stata rinviata a nuovo ruolo la discussione del giudizio iscritto al n. 12 del registro ricorsi del 2022, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021”*.

Con riferimento al comma 5 dell'art. 35 della L.R. 17/2021, è prevista la trattazione in udienza pubblica per il giorno 20/06/2023.

- L.R. 6/2022 *“Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale”* (ricorso n. 37/2022), con riferimento agli articoli 1, comma 5; 2, comma 2, lettera a), numeri 1 e 6, lettera b) e lettera c); 3, comma 1, lettere h) e i); 8; e 9.

Con Sentenza n. 57 del 9/02/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere h) e i), della L.R. 6/2022, mentre ha dichiarato o non fondate tutte le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso n. 37/2022 relative alla L.R. 6/2022.



- L.R. 9/2022 “*Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009*” (ricorso n. 38/2022), con riferimento agli articoli 1 (Durata del mandato del sindaco. Limitazione dei mandati) e 3 (Iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali).

Con Sentenza n. 60 del 7/03/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della L.R. 9/2022.

- L.R. 11/2022 “*Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19*” (ricorso n. 58/2022), con riferimento all'art. 2, comma 2 (Norme in materia di specialistica ambulatoriale). È prevista la trattazione in udienza pubblica per il giorno 18/04/2023.

Con Ordinanza n. 96 del 18/04/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della L.R. 11/2022, a seguito della modifica della disposizione impugnata a opera dell'art. 5, comma 11, della L.R. 1/ 2023.

Nel corso del 2022, la Regione Sardegna non risulta impugnato davanti alla Corte Costituzionale alcun provvedimento legislativo dello Stato.

Con le seguenti pronunce della Corte Costituzionale, nel corso del 2022, si sono chiusi alcuni contenziosi sorti negli anni precedenti tra la Regione Sardegna e lo Stato:

- Sentenza n. 24/2022 del 28/01/2022 con cui la Corte Costituzionale, in riferimento al ricorso n. 22/2021 presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso diverse disposizioni della L.R. 1/2021 “*Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017*”, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (anche parziale) degli articoli della legge regionale succitata n. 2, n. 3, n. 5, n. 8, n. 9, n. 11, n. 13, n.14, n. 15, n. 16, n. 17, n.18, n. 19, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27 e n. 30; la Corte Costituzionale ha invece dichiarato non fondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relativamente agli articoli n. 1, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8, n. 12 e n. 28, e in parte riguardo anche agli articoli n. 5, n. 11, n. 14 e n. 16.

- Sentenza n. 68/2022 del 24/02/2022 con cui la Corte Costituzionale, in riferimento al ricorso n. 31/2021 presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso l'art. 6 della L.R. 7/2021 “*Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali*”, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.